

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3286

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MACCANICO

Disposizioni per favorire il pluralismo, la concorrenza, l'innovazione e la valorizzazione del territorio nel sistema radiotelevisivo e delle comunicazioni

Presentata il 16 ottobre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione di anomalia costituzionale nel settore radiotelevisivo si protrae, nel nostro Paese, oramai dalla seconda metà degli anni '70. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 148 del 1981, ribadiva l'importantissimo ruolo sociale della radiotelevisione e la sua capacità di influenzare l'opinione pubblica e le tendenze presenti nella società. Per questa ragione ha sollecitato l'intervento di una normativa *antitrust*. La Corte costituzionale ha ribadito in successive sentenze questo invito.

Nel 1997 la legge n. 249 sulla convergenza nel sistema delle comunicazioni, che prevedeva l'istituzione di una Autorità unica per il settore — mi pare utile ricordare che fra poche settimane anche nel Regno Unito le competenze attualmente suddivise in cinque Autorità saranno affidate all'istituenda OFTEL — aveva tentato di rendere conforme il settore radiotelevisivo ai principi costituzionali prevedendo un regime di due reti televisive nazionali per ciascun operatore privato —

con un periodo transitorio che avrebbe dovuto terminare in tempi rapidi — e con la determinazione di limiti sulle risorse.

Coloro i quali hanno ostacolato in tutti i modi l'applicazione di una legge *antitrust* per il settore radiotelevisivo sostengono che l'avvio del digitale terrestre — e quindi la presenza di più canali televisivi — renderà obsoleta ogni normativa tesa a limitare la presenza di soggetti dominanti sul mercato della televisione in tecnica analogica. Vi è un problema di completa transizione al digitale, che richiederà ancora molto tempo. I Parlamenti dei maggiori Paesi europei, anche quelli governati da coalizioni di centrodestra — Paesi caratterizzati da una forte offerta di programmi via cavo e via satellite — pur approvando leggi che hanno introdotto il digitale terrestre, hanno ritenuto di mantenere severe norme *antitrust* per la televisione in tecnica analogica. Il digitale terrestre è stato avviato in due grandi Paesi, Regno Unito e Spagna, con leggi emanate rispettivamente nel 1996 e nel

1998. È giusto ricordare che nel Regno Unito gli operatori privati non possono superare il 15 per cento dell'*audience*, e che il *Communication Bill* presentato dal Governo nel maggio 2002 prevede la possibilità di estendere il controllo a due emittenti nazionali (*Channel 3* e *Channel 5*) e fissa il limite del 40 per cento sul possesso di azioni delle società che gestiscono programmi di informazione. In Spagna nessun soggetto può controllare oltre il 49 per cento di una sola emittente. Ed è stata proprio la Spagna ad avere addirittura esteso il limite *antitrust* anche alle emittenti in tecnica digitale.

Anche gli altri Paesi europei si stanno muovendo nella stessa direzione. La legge francese del 2000 ha confermato il limite del controllo del 49 per cento di una sola emittente in analogico, mentre in Germania permane la soglia del 30 per cento dell'*audience* che ciascun soggetto può raggiungere.

Infine non possiamo non ricordare che in Italia nella legge il passaggio integrale al digitale è previsto dopo il 2006. Non è assolutamente pensabile di protrarre ancora una realtà che, oltre a limitare in modo sostanziale i diritti costituzionali di tutti i cittadini, da troppi anni ci espone al severo e ilare giudizio della comunità internazionale.

Tutte le leggi europee partono dal presupposto che il diritto costituzionale alla libertà di informazione è salvaguardato impedendo la formazione di posizioni dominanti nel sistema dei *media* e quindi in quello radiotelevisivo. Dobbiamo anche ricordare che i maggiori gruppi multimediali del mondo sono divenuti tali grazie a sinergie tra i diversi mezzi di comunicazione. È dal 1994 che le forze politiche del centrosinistra presentano progetti di legge diretti a favorire il rafforzamento delle imprese nazionali nei diversi *media* — e quindi la convergenza — sia pure con la convinzione che i limiti *antitrust* debbano essere applicati in ciascun settore della produzione, della distribuzione e della diffusione dei prodotti audiovisivi. La citata legge n. 249 del 1997 è ispirata a questa convinzione. È purtroppo vero il fatto che le nostre imprese non sono riuscite a penetrare in modo continuativo nei mercati esteri.

Il pluralismo può essere garantito solo grazie alla presenza di più voci e quindi stabilendo regole — come accade in tutti i Paesi democratici — che permettano una più giusta distribuzione delle risorse pubblicitarie.

E infine dobbiamo tenere conto del fatto che il mercato televisivo non è un mercato dalle risorse illimitate. In realtà si tratta di un settore in cui i beni pregiati — soprattutto film e sport — costituiscono una risorsa scarsa; anche l'affermazione delle cosiddette *star* televisive richiede anni di lavoro.

La proposta di legge parte da una premessa: quella di non abrogare totalmente la disciplina in vigore e di renderla coerente con la riforma costituzionale che assegna competenze concorrenti alle regioni nell'ordinamento delle comunicazioni e con i principi espressi dalla Corte costituzionale in tema di pluralismo. Sono inoltre previste una serie di misure per il passaggio della televisione terrestre al digitale e per una maggiore autonomia del servizio pubblico.

I punti di maggiore rilievo sono i seguenti:

- 1) ruolo fondamentale del mezzo radiotelevisivo nella formazione delle opinioni e quindi del consenso;
- 2) ricognizione dei principi che sono alla base del sistema radiotelevisivo;
- 3) centralità del servizio pubblico, a cui viene garantita autonomia, e rafforzamento della sua posizione di impresa multimediale;
- 4) affermazione dei diritti prevalenti dei minori e della persona;
- 5) estensione del ruolo di vigilanza del Parlamento (Commissione parlamentare) anche all'emittenza privata;
- 6) attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e quindi riconoscimento del ruolo delle regioni sul sistema della comunicazione;
- 7) impulso all'innovazione tecnologica anche attraverso misure di sostegno per le imprese;

8) limiti *antitrust* per l'emittenza televisiva nazionale: due reti terrestri in tecnica analogica; 10 per cento delle frequenze digitali; separazione della proprietà dei soggetti concessionari del servizio televisivo e concessionari di pubblicità; divieto di trasmissione delle emittenti a pagamento in tecnica analogica sulle frequenze terrestri (e quindi utilizzo delle frequenze liberate per l'avvio del digitale); divieto per chi controlla più del 20 per cento del settore televisivo di controllare quotidiani; eliminazione dei limiti previsti per gli editori di giornali che vogliono acquisire il controllo di emittenti televisive;

9) regolamentazione del diritto di rettifica;

10) previsione della vendita di una rete della RAI-Radiotelevisione italiana e cessione delle frequenze eccedenti i limiti *antitrust* allo Stato per l'assegnazione ai concessionari che ne sono privi;

11) normativa di attuazione della legge con regolamento di delegificazione.

La proposta di legge pone una grande attenzione al sistema radiotelevisivo pubblico. Non possiamo negare che le professionalità presenti all'interno della RAI-Radiotelevisione italiana siano mortificate da una gestione attenta soprattutto agli indici di ascolto — peraltro in una logica di scontro che negli ultimi mesi ha visto l'azienda spesso soccombere di fronte alla concorrenza — e tesa a negare ogni strategia industriale diretta a valorizzare la qualità del prodotto. Non solo, le grandi produzioni oramai sono appaltate ad aziende esterne.

Occorre una svolta decisa. La RAI deve tornare ad essere un punto di riferimento culturale per il Paese e per fare questo deve riuscire a veicolare produzioni di qualità in grado di ottenere il consenso dei cittadini. L'azienda potrà, così come succede nella maggioranza dei Paesi europei, concentrare le proprie energie su due canali televisivi generalisti in tecnica analogica — attenti alla valorizzazione della ricchezza dei diversi territori — e poi diversificare le proprie produzioni in ca-

nali tematici, sia satellitari che in tecnica digitale terrestre. Una attenzione particolare dovrà inoltre essere rivolta alle nuove tecnologie, e ad INTERNET in particolare.

Un ruolo importantissimo è riservato alla radiofonia del settore pubblico. Negli scorsi anni i canali radiofonici della RAI-Radiotelevisione italiana avevano raggiunto livelli di qualità soddisfacenti, con punte di eccellenza in tutti e tre le emittenti. Purtroppo negli ultimi mesi la situazione è cambiata. Occorre ritornare a garantire le condizioni affinché venga recuperata la credibilità dei canali del servizio pubblico.

I processi di rinnovamento e ricostruzione di un modello radiotelevisivo pubblico teso alla continua ricerca della qualità e dell'obiettività dell'informazione possono essere perseguiti solo se si creano meccanismi — anche di carattere istituzionale — diretti a garantire l'autonomia di gestione della società che gestisce il servizio pubblico. La sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 1974 aveva da una parte richiamato la necessità di sottrarre la RAI-Radiotelevisione italiana all'influenza dell'esecutivo e dall'altra affermato il ruolo del Parlamento come garante dell'imparzialità della gestione. È necessario ritornare ai principi che ispirarono quel modello ed è per questo che la presente proposta di legge propone un ampliamento dei poteri della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi all'emittenza privata e una nomina dei consiglieri della RAI-Radiotelevisione italiana affidata alla stessa Commissione parlamentare e alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

La proposta di legge è diretta alla affermazione dei principi costituzionali e al tempo stesso intende porre le condizioni per il rispetto del diritto all'informazione e per la creazione di un vero mercato competitivo nel settore radiotelevisivo.

Ci sembra, in conclusione, che l'assetto normativo contenuto nella proposta di legge sia del tutto in linea con le indicazioni formulate nel messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica del 23 luglio scorso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi generali).

1. L'attività radiotelevisiva su frequenze terrestri, per i suoi effetti nei processi di partecipazione democratica, è fondata sull'imparzialità dell'informazione, sulla presenza di un servizio pubblico, sull'apertura alle diverse culture, anche locali, e deve essere svolta, in ambito nazionale e locale, da una pluralità di soggetti operatori. I diritti fondamentali della persona e dei minori costituiscono interessi prevalenti nell'esercizio dell'attività radiotelevisiva.

2. Nell'offerta complessiva di programmazione radiotelevisiva su frequenze terrestri è garantita la presenza di programmi a contenuto sociale, religioso, culturale ed ambientale. La legislazione regionale definisce le modalità di valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e ambientale nell'ambito della programmazione radiotelevisiva territoriale.

3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata « Commissione », e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata « Autorità », esercitano rispettivamente attività di indirizzo e di controllo sul rispetto dei principi di cui al presente articolo. La Commissione e l'Autorità, per le rispettive competenze, trasmettono al Parlamento un rapporto annuale sullo stato di attuazione degli stessi principi nell'esercizio dell'attività radiotelevisiva su frequenze terrestri. Un terzo dei membri della Commissione può chiedere all'Autorità l'avvio di un'istruttoria per la verifica di eventuali posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo su frequenze terrestri.

4. L'attività radiotelevisiva su frequenze terrestri è regolata dalle leggi dello Stato, dalle leggi regionali, ai sensi dell'articolo

117 della Costituzione, e dalle norme dell'Unione europea.

ART. 2.

(Competenze regionali).

1. Le leggi regionali disciplinano l'attività radiotelevisiva su frequenze terrestri in ambito locale nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge e nelle altre leggi dello Stato sul sistema delle comunicazioni. Le norme regionali completano l'ordinamento radiotelevisivo garantendo:

a) la libertà di espressione e di informazione;

b) il pluralismo dei soggetti operatori;

c) la libertà di iniziativa economica e di stabilimento;

d) la valorizzazione dell'intero territorio regionale;

e) l'esercizio degli impianti radiotelevisivi su base non interferenziale ed in modo non pregiudizievole per l'ambiente;

f) la salvaguardia del diritto di trasmissione delle emittenti nazionali;

g) l'accesso delle istituzioni territoriali al sistema radiotelevisivo locale.

2. I limiti relativi al divieto di posizioni dominanti in ambito regionale sono determinati dalla legislazione statale. Gli indici di affollamento pubblicitario nell'emittenza locale sono definiti nel rispetto delle norme dell'Unione europea.

3. Presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è istituito un Comitato per il coordinamento delle frequenze radiotelevisive assegnate a ciascuna regione o provincia autonoma. La risorsa costituita dalle frequenze da destinare a ciascuna regione o provincia autonoma è definita nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze.

4. La localizzazione dei siti degli impianti e il rilascio delle concessioni radio-

televisive locali sono affidati alle regioni e alle province autonome.

5. La legge regionale definisce le misure organizzative e di sostegno all'innovazione tecnologica, allo sviluppo delle infrastrutture a banda larga e alla produzione radiotelevisiva, con particolare riferimento ai nuovi linguaggi espressivi e alla digitalizzazione dei prodotti audiovisivi.

ART. 3.

(Innovazione tecnologica).

1. L'attività radiotelevisiva su frequenze terrestri è orientata ad obiettivi di innovazione tecnologica e di convergenza con le altre attività del sistema delle comunicazioni. Entro l'anno 2006 i programmi televisivi su frequenze terrestri sono irradiati esclusivamente con tecnica digitale.

2. È costituito, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 6, un fondo per incentivare la diffusione della tecnologia digitale su frequenze terrestri, anche con riferimento alla distribuzione all'utenza di apparecchi per la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale. Il fondo è finanziato con risorse pubbliche e con una quota parte, pari all'1 per cento, dei proventi derivanti alle emittenti televisive dalla raccolta pubblicitaria. I proventi versati al fondo dalle emittenti costituiscono crediti di imposta esigibili all'atto dell'introduzione a regime della tecnologia digitale televisiva su frequenze terrestri.

3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 6 definisce, altresì, le misure tecniche, giuridiche e finanziarie atte a favorire la diffusione di piattaforme comuni di trasmissione e di ricezione dei programmi radiotelevisivi e dei diversi servizi offerti dalle tecnologie delle comunicazioni nonché, per le emittenti nazionali, le misure organizzative e di sostegno all'innovazione tecnologica e alla produzione di prodotti radiotelevisivi, con particolare riferimento ai nuovi linguaggi espressivi e alla digitalizzazione dei prodotti audiovisivi.

4. La diffusione delle infrastrutture a banda larga, via cavo e via etere, rappresenta una priorità per lo sviluppo economico e sociale nonché per l'eliminazione del divario esistente tra le diverse aree del Paese. Lo Stato assicura l'adozione di politiche pubbliche e di norme in grado di favorire l'installazione e il potenziamento delle reti anche nelle zone in cui il mercato non assicura investimenti sufficienti. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 6, per le infrastrutture nazionali, e con legge regionale, per quelle locali, sono definiti i criteri e le modalità di interconnessione alle reti a larga banda.

ART. 4.

(Attività radiotelevisiva via etere terrestre).

1. L'esercizio delle reti trasmissive e degli impianti ovvero del servizio radiotelevisivo via etere terrestre è soggetto a concessione. La fornitura di reti e di impianti deve avvenire in modo aperto e non discriminatorio. I soggetti assegnatari di frequenze per la diffusione radiotelevisiva terrestre hanno titolo a subentrare nei contratti relativi alla fornitura di collegamenti di telecomunicazione sottoscritti dai precedenti esercenti.

2. I destinatari di concessione per l'esercizio di un servizio radiotelevisivo via etere terrestre assicurano la completezza e l'imparzialità dell'informazione, operano per valorizzare la cultura italiana ed europea e le realtà e culture territoriali, promuovono la tutela della produzione e del patrimonio audiovisivo nonché l'innovazione tecnologica e industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale.

3. Ciascun soggetto, direttamente o indirettamente, può essere destinatario di due concessioni per la radiodiffusione televisiva nazionale sulle frequenze via etere terrestre in tecnica analogica. Tale offerta potrà essere ampliata dalla data in cui i programmi televisivi saranno irradiati esclusivamente con tecniche digitali sulle frequenze terrestri, nel rispetto delle

norme sul pluralismo e la concorrenza di cui alla presente legge e alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, e in ogni caso per un numero di programmi non superiore al 10 per cento di quelli complessivamente disponibili.

4. I destinatari di concessioni televisive nazionali che controllano una quota superiore o uguale al 20 per cento delle risorse del settore televisivo via etere terrestre in chiaro non possono controllare, direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti radiofoniche, salvo quanto disposto nell'articolo 5.

5. I soggetti destinatari di due concessioni per la radiodiffusione televisiva nazionale sulle frequenze via etere terrestre in tecnica analogica non possono controllare, direttamente o indirettamente, società concessionarie di pubblicità televisiva. La dismissione di attività in contrasto con il presente articolo deve avvenire entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I soggetti che controllano quotidiani possono essere destinatari di concessioni radiotelevisive. L'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, è abrogato.

7. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti e delle posizioni di controllo si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

8. Le frequenze via etere terrestre utilizzate in tecnica analogica non possono essere impiegate per la diffusione di programmi codificati ovvero a pagamento. Le frequenze rese disponibili dall'attuazione del presente comma sono riservate esclusivamente alla trasmissione di programmi via etere terrestre in tecnica digitale e sono assegnate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo la pluralità di soggetti operatori e nel rispetto dei principi contenuti nella medesima legge.

9. I soggetti privati di cui al comma 3 del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, restituiscono allo Stato le frequenze eccedenti, le quali sono riassegnate ai

titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che non hanno la disponibilità delle relative frequenze, nel rispetto delle norme previste nella legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

10. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la concessionaria del servizio pubblico presenta all'Autorità un piano dettagliato relativo alla cessione di un canale televisivo, comprensivo della valutazione economica dello stesso. Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Presidente dell'Autorità e il Presidente della Commissione nazionale per la società e la borsa fissano, entro i due mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, anche avvalendosi di un *advisor* di riconosciuta indipendenza, i criteri, anche con riferimento al mantenimento dei livelli occupazionali, le modalità e il prezzo base della gara per la cessione del canale televisivo di cui al presente comma. La gara è espletata dall'Autorità. La stessa Autorità trasferisce il ricavato della gara allo Stato al netto delle spese per l'espletamento della stessa.

11. Al soggetto vincitore della gara di cui al comma 10 è rilasciata la relativa concessione. In ogni caso non possono partecipare alla gara società in cui sono presenti, in qualità di azionisti o di amministratori, parenti entro il quarto grado ovvero affini entro il secondo grado dei soggetti titolari delle società destinatarie di concessioni radiotelevisive ovvero dirigenti delle stesse società. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, nei quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la società aggiudicataria della gara di cui al presente comma non può stipulare accordi con le concessionarie di pubblicità controllate dai soggetti di cui al comma 3.

12. I soggetti destinatari di concessioni televisive via etere terrestre non possono detenere azioni di altre emittenti televisive via etere terrestre.

13. Chiunque si ritenga leso da informazioni contenute in programmi radiotelevisivi via etere e ritenute contrarie a

verità ha diritto di chiedere che sia trasmessa apposita rettifica ovvero di intervenire personalmente in programmi irradati nella stessa fascia oraria e con la stessa rilevanza di quelli in cui sono state trasmesse le informazioni di cui si chiede la rettifica. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 6 definisce le modalità di valutazione, affidate all'Autorità, delle ragioni ostative al diritto di rettifica. Qualora il diritto di rettifica non sia consentito entro quarantotto ore e sia stato riconosciuto sussistente dal Garante per la protezione dei dati personali, è dovuto un diritto di indennizzo nella misura minima di 50 mila euro e massima di 3 milioni di euro. Sono fatte salve le norme penali vigenti in materia.

ART. 5.

(Servizio pubblico radiotelevisivo).

1. Il servizio pubblico radiotelevisivo svolge un ruolo centrale nel sistema delle comunicazioni e dell'informazione. Esso si caratterizza per un'offerta globale di interesse generale. In particolare provvede alla diffusione di produzioni informative, culturali, di carattere formativo e educativo, sportive, cinematografiche e di intrattenimento, specializzate per i minori, per gli italiani residenti all'estero, per le minoranze linguistiche e per la valorizzazione delle produzioni audiovisive nazionali ed europee. Il servizio pubblico cura la diffusione di opere cinematografiche italiane ed europee, in orari serali, e in particolare quelle realizzate da giovani autori.

2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato ad una società denominata RAI-Radiotelevisione italiana; la titolarità del capitale azionario è affidata alla Cassa depositi e prestiti, che nomina gli organi di controllo della società. Nell'ambito del servizio pubblico sono separati contabilmente, come previsto dalle norme dell'Unione europea, i proventi da finanziamento pubblico e da pubblicità.

3. Il consiglio di amministrazione della società di cui al comma 2 è composto da otto membri, la cui provenienza è così ripartita: quattro eletti dalla Commissione, con il sistema del voto limitato ad uno; quattro nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con voto limitato ad uno. Il consiglio nomina al suo interno, all'unanimità, il presidente, e a maggioranza qualificata l'amministratore delegato e i direttori dei canali televisivi e radiofonici. Qualora entro il termine di venti giorni il consiglio non abbia provveduto alle nomine previste nel presente comma, esso decade dall'incarico.

4. Il servizio pubblico radiotelevisivo si articola nelle seguenti attività:

a) un canale televisivo che diffonde lo stesso programma contemporaneamente su tutto il territorio nazionale;

b) un canale televisivo che ha l'obiettivo primario di favorire la produzione e la diffusione di prodotti in grado di valorizzare le specificità economiche, sociali e culturali territoriali. Il canale diffonde programmazione locale e nazionale. Le linee strategiche ed editoriali del canale di cui alla presente lettera sono definite da un comitato composto da sette membri, di cui due in rappresentanza delle regioni, uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dell'Unione delle province d'Italia, uno dello Stato e due dalle associazioni dei consumatori nominati nel rispetto delle procedure di voto previste nel comma 3;

c) un canale televisivo che trasmette programmi culturali ed educativi e comunque di qualità, privo di pubblicità, irradiato via satellite e, a decorrere dall'anno 2006, ovvero dal termine in cui i programmi televisivi saranno diffusi esclusivamente via etere terrestre, con tecnica digitale;

d) un canale televisivo satellitare con programmazione destinata all'estero;

e) una divisione radiofonica articolata in:

1) un canale generalista;

2) un canale con una produzione prevalentemente territoriale;

3) un canale che trasmette programmazione culturale e comunque di qualità, privo di pubblicità;

4) un canale dedicato ai lavori parlamentari;

5) un canale destinato all'estero in onde medie e in onde corte;

6) un servizio di informazione radiofonico per gli automobilisti, mediante l'integrazione degli impianti ad esso dedicati con uno dei canali radiofonici nazionali;

f) una offerta di canali via satellite e via cavo gratuiti;

g) la produzione e la diffusione di servizi e prodotti multimediali.

5. La RAI-Radiotelevisione italiana può irradiare programmi via etere terrestre in tecnica digitale nei limiti stabiliti dall'articolo 4.

6. La RAI-Radiotelevisione italiana definisce un piano per favorire le sinergie tra le diverse attività del servizio pubblico, per la ripartizione delle risorse umane e per l'utilizzo degli immobili e delle infrastrutture trasmissive.

7. La RAI-Radiotelevisione italiana deve destinare adeguate risorse economiche alla ricerca, alla sperimentazione tecnologica e di prodotto e alla produzione audiovisiva nonché operare nelle attività di formazione e di istruzione ai diversi livelli scolastici, universitari e post-universitari.

8. La RAI-Radiotelevisione italiana può creare società con la presenza di soggetti privati e istituzioni pubbliche per le attività di prodotto, il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, per le attività di *marketing* e per la trasmissione dei segnali.

9. La convenzione tra lo Stato e la RAI-Radiotelevisione italiana e il contratto di programma con lo Stato disciplinano i diritti e gli obblighi di servizio pubblico.

10. I proventi pubblicitari della RAI-Radiotelevisione italiana non possono su-

perare il 40 per cento del totale ricavato dal canone.

11. La RAI-Radiotelevisione italiana invia una relazione annuale al Parlamento sulle attività svolte; il documento può formulare proposte per l'allargamento del capitale azionario della società a soggetti privati nelle forme di azionariato popolare.

ART. 6.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge. Restano salvi i termini previsti dagli articoli 4 e 5.

€ 0,26



14PDL0034390